



Decreto Dirigenziale n. 78 del 15/04/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL COMPLETAMENTO DELLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE FINALE DELL'AREA DI CAVA SITA IN LOC. CASTELLUCCIA DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA, IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI DI CUI AL VERBALE DI SOPRALLUOGO PROT. 0870122 DEL 15.12.2015. - DITTA: INERTI ADINOLFI S.R.L. LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ADINOLFI ANTONIO.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO - PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- La cava in Località Castelluccia del comune di Battipaglia gestita dalla Inerti Adinolfi srl è una cava in cui sono stati riscontrati scavi realizzati in assenza della prescritta autorizzazione e quindi destinataria di svariati provvedimenti di sospensione lavori ai sensi dell'art.26 ed irrogazione sanzione amministrativa ai sensi dell'art.28 della L.R. n.54/1985 e s.m.i.

- Con provvedimento regionale n. 218 del 09.06.1993 venne ordinata la sospensione dei lavori estrattivi nell'area di cava ai sensi dell'art.26 L.R. n.54/1985. Tale provvedimento fu impugnato dalla ditta innanzi al TAR Campania – Sez. Distaccata di Salerno con ricorso iscritto al R.G. n.2052/1993. Il TAR di Salerno, con ordinanza n.1269 del 28.07.1993, concesse la sospensiva limitatamente alla superficie di cui allo svincolo idrogeologico rilasciato dall' I.R.F. di Salerno in data 02.07.1979 (Part. 32 Fg.A comune di Battipaglia superficie di mq.10.000). Con sentenza breve n.927 del 13.05.2011 il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

- A seguito di ulteriori escavazioni effettuate in assenza della prescritta autorizzazione effettuate su un'area di mq.5.400, limitrofa all'area oggetto di svincolo idrogeologico, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1059 del 03.11.1994 fu disposto il sequestro amministrativo limitatamente alle superfici escavate non ricadenti nella sospensiva del TAR di Salerno concessa con ordinanza n.1269/1993.

- A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.17/1995 l'esercente Adinolfi Antonio produsse istanza (prot.n 12671 del 23.06.1995) ai sensi dell'art.26 su un'area di cava di mq.95.800 (di cui 45.900 per sistemazione e coltivazione e mq.49.900 per solo recupero paesistico-ambientale) ricadente sulle particelle nn.32 e 33 (parte) del Fg.2 del Comune di Battipaglia su terreni di proprietà Cavaliere Vito.

- Con decreto n.50/228 del 18.02.2000 questo Ufficio sospese i lavori estrattivi in zona limitrofa all'area di cava chiesta in ampliamento (di mq. 95.800) in quanto trattavasi di lavori effettuati in assenza di autorizzazione su di una superficie di mq.4.000 ricadente nella particella n.33 del Fg.2 del Comune di Battipaglia.

- Con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 questo Ufficio decretò, da un lato, la legittimità dell'attività estrattiva esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e, dall'altro, respinse l'istanza ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/95, acquisita agli atti in data 23/06/1995, con il relativo progetto che interessava una superficie di mq. 95.800 di cui mq. 45.800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49.900 per solo recupero ambientale.

- Con lo stesso decreto venne ordinata alla ditta la sospensione dei lavori sull'intera area escavata, pari a mq. 125.300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2 (ivi compresa l'area di mq. 10.000 di legittimata coltivazione) precisando che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione di questo Settore.

- Avverso il predetto Decreto Dirigenziale n.1005/343 del 01/04/2003 la ditta Adinolfi presentò ricorso innanzi al TAR Campania – Sez. di Salerno iscritto al R.G. n.2041/2003, che con ordinanza n. 992/03 respinse l'istanza di sospensiva. Avverso tale Ordinanza la ditta Adinolfi produsse appello al Consiglio di Stato che con provvedimento n. 3872 del 23/09/2003 accolse l'istanza cautelare limitatamente all'area di 10.000 mq. di legittima coltivazione. Tale giudizio si è estinto per perenzione pronunciata con decreto decisorio del TAR Campania, Sez. di SA n.5189 del 24.09.2012.

- In data 1/06/2003, funzionari di questo Ufficio, esperimento apposito sopralluogo sull'area di cava in Località Castelluccia, riscontrando che erano in corso lavori di estrazione fuori dell'area di legittima coltivazione. Per tale infrazione fu emesso Decreto Dirigenziale n. 3591 dell'11/11/2003 di sospensione lavori e sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85.

- A seguito di ulteriore sopralluogo, espletato da parte di funzionari dell'Ufficio in data 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del

Comune di Battipaglia, per cui venne emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli.

- Avverso il predetto Decreto n. 133/2006, la ditta presentò ricorso innanzi al TAR Campania, iscritto al R.G. n.1899/2006 con ordinanza n. 1285 del 07.12.2006 accolse l'istanza di sospensiva limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione.

- Attualmente la zona a suo tempo legittimata di mq. 10.000 risulta già recuperata con la messa a dimora di piante di ulivo.

La stessa ditta con foglio del 19.02.2007, acquisito al prot. n.0165042 del 21.02.2007, ebbe a dichiarare che l'area di mq. 10.000 oggetto di svincolo idrogeologico da parte dell'I.R.F. di Salerno del 2.7.79 *"è in parte interessata da un uliveto in quanto già recuperata, in parte interessata dalla viabilità di accesso all'area di cava ed in parte costituisce area di manovra al margine dell'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio"*.

- Con l'approvazione del P.R.A.E. Campania la cava in oggetto individuata con il codice 65014 02 è stata perimetrata in area Z.A.C. (Zona Altamente Critica).

- La ditta Inerti Adinolfi presentò istanza, acquisita dagli atti di questo Settore in data 16/10/2006 al n. 845305, di prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 28, co.6, delle N.T.A. del P.R.A.E.

- Nella medesima istanza la ditta chiese la delocalizzazione dell'attività estrattiva nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione C01SA, confinante a monte con la cava esistente.

- Con ulteriore istanza acquisita dagli atti di questo Settore in data 04/02/2009 n. 94015, la ditta richiese l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava ai sensi della L.R. 14/2008.

- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009 respinse l'istanza del 16.10.2006 di dismissione dell'attività estrattiva avanzata ai sensi dell'art. 28, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E. ed ai sensi della L.R. 14/2008, obbligando la ditta Adinolfi alla presentazione di specifico progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Nel decreto venne evidenziato che la normativa richiamata dall'esercente non poteva applicarsi in quanto trattavasi di esercizio di cava abusivo e non autorizzato. Tale provvedimento non è stato contestato o impugnato dalla ditta innanzi agli organi giurisdizionali.

- La ditta Inerti Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 28/09/2009 n. 82662, avanzò richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/2008, il quale ad avviso della ditta rispondeva alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche perché corrispondeva a quanto previsto degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85.

- Poiché dall'esame del progetto si rilevò che i lavori a farsi consistevano essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, senza alcuna commercializzazione del materiale escavato (il quale veniva sistemato a riporto) con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione.

- I lavori di ricomposizione autorizzati (sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00) avevano la durata di soli anni tre a decorrere dalla notifica del decreto effettuata in data 25.03.2010 (invece dei 5, pur concedibili) e sono pertanto giunti a scadenza il 24.03.2013.

- Con nota a.r. prot. n.338453 del 14.05.2013 questo Ufficio ha comunicato alla Ditta Inerti Adinolfi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza presentata in data 10.05.2011 (prot.n.371392 dell'11.05.2011) sollecitata con successiva istanza del 16.04.2013 di approvazione del progetto di delocalizzazione non era accoglibile e, tra le motivazioni del mancato accoglimento dell'istanza di delocalizzazione, ai fini del presente provvedimento emerge che *"... nell'area di cava non può essere più esercitata attività estrattiva ferma restando la necessità di portarvi a compimento l'attività di ricomposizione ambientale."*

- I lavori di ricomposizione autorizzati con D.D. n.118 del 2010 - e non completati - consistevano essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, da realizzarsi esclusivamente all'interno dell'area di cava. Nel provvedimento rilasciato era espressamente vietata la commercializzazione di materiali derivanti dalle operazioni di ricomposizione dell'area di cava.

- Con nota prot. n. 572374 del 06.08.2013, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga del D.D. n. 118 del 12.03.2010 di autorizzazione alla ricomposizione ambientale con una lunga, possente e intransigente istruttoria non consona al livello ed al minimale tenore della richiesta della semplice e modesta richiesta di proroga dei primi tre anni

concessi. Periodo di proroga rientrante nei tempi massimi concessi dall'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E..

- Al detto preavviso di rigetto la ditta, con prot. n. 608554 del 03.09.2013, ebbe a podurre opposizione con memoria ax art. 10 bis della L. 241/1990 osservando e contro-deducendo puntualmente ai contenuti.

- Ciò nonostante, con decreto dirigenziale n. 217 del 20.09.2013 venne rigettata l'istanza di proroga della ricomposizione ambientale autorizzata con D.D. n.118 del 2010.

- In ultimo con nota prot. 223964 dello 01.04.2016, la ditta, considerato che:

- L'art. 28, comma 1 e seguenti, delle N. di A. del P.R.A.E., prevede la possibilità che la dismissione controllata dell'attività estrattiva, da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, potrà essere prorogata, dal competente dirigente regionale, per non oltre 3 anni, previa sua valutazione;

- Per l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale di cui al richiamato Decreto n. 118/2010 non è stata rilasciata alcuna proroga, benché prevista dalla norma sopra richiamata;

- Il protrarsi dell'attuale situazione di attesa sta comportando per la Società notevoli oneri di fitto dei terreni, e per l'ambiente il mancato completamento della ricomposizione ambientale.

Premesso ancora, solo per pertinenza ed idoneo chiarimento, che l'evidente differenza tra la superficie attuale di cava (198.000,00 mq.) e quella per la quale la ditta può vantare una autorizzazione (10.000,00 mq.), trova anche spiegazione nel malinteso senso della "**sospensiva**" che il TAR concedeva in attesa della decisione di merito. Infatti era invalsa l'abitudine a considerare le attività che risultavano in fase di sospensiva di un provvedimento di sospensione dei lavori comminato dall'ufficio (purché conformi al progetto presentato), non ulteriormente censurabili fino alla definizione del merito. La reiterazione delle attività esterne ai 10.000,00 mq. (legittimati con provvedimento n. 1005/343 del 01/04/2003 ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85), puntualmente censurate dall'ufficio ma continuate, in regime di "sospensiva", disposta dal TAR ha portato alla attuale macroscopica differenza delle superfici tra quelle del progetto di recupero ambientale sull'intera area di cava pari a 198.000,00 mq., di cui al Decreto di autorizzazione con n.118 del 2010 (giunto a scadenza il 24.03.2013). ed i 10.000 mq. autorizzati con il provvedimento n. 1005/343 dello 01.04.2003.

Considerato che:

- ✓ Nel sito di cava della Ditta Inerti Adinolfi S.r.l., con decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, venne autorizzato il progetto di ricomposizione sulle particelle nn°1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00, e che lo stesso non risulta essere stato completato;
- ✓ Il tempo previsto per le attività di recupero ambientale stabilito in anni 3, invece dei 5 pur ammissibili, di cui al decreto dirigenziale n.118 del 12.03.2010, sono giunti a scadenza il 24.03.2013 ed in tempo utile è pervenuta l'istanza di proroga datata 11.09.2012.
- ✓ La tipologia degli elaborati (presentati a corredo dell'istanza di proroga) di semplice verifica dello stato dei luoghi al mese di febbraio 2013, non giustificava, da parte pubblica il preteso assoluto ed intransigente (quindi estremamente corposa evidenziazione di "questioni") rispetto delle disposizioni del P.R.A.E. (in materia di presentazione di progetti di recupero ambientale) per la concessione di una risibile proroga, tra l'altro, richiesta entro i termini della durata massima previsti dall'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E..
- ✓ Questioni (puntualmente e attentamente tutte confutate con memoria ex art. 10 bis della L. 241/1990) riportate dalla nota di preavviso di rigetto e quasi integralmente versate (fatta eccezione delle incontrovertibili non assoggettabili a valutazione) nel provvedimento di diniego della proroga, redatto in assoluta dissonanza con le contro-deduzioni prodotte che pur avrebbero consentito una diversa e molto più conciliatoria posizione, almeno nella sostanzialità dei rilievi, nel rispetto della missione più generale di servizio alla comunità.
- ✓ Come risulta anche da precedenti sopralluoghi dei tecnici e funzionari di questa U.O.D., per la cava de quo si è riscontrata "... la necessità di portarvi a compimento l'attività di ricomposizione ambientale.". Affermazione che ha trovato ufficialità e riconoscimento incontestabile allorquando

è stata riportata tra le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a comunicare alla Ditta Inerti Adinolfi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza presentata in data 10.05.2011 (prot.n.371392 dell'11.05.2011) sollecitata con successiva istanza del 16.04.2013 (di approvazione del progetto di delocalizzazione) non era accoglibile.

- ✓ L'incompiutezza delle attività, legittimamente autorizzate, causa di danni per l'esercente che a più riprese ne ha lamentato il peso economico (protrarsi infruttuoso ed ingiustificato del pagamento del fitto) unito alla esigenza di dare propria adeguata risposta sia all'invito diffida ad adempiere prot. 16444 del 13.01.2015 sia all'istanza di riesame prot. 299229 del 30.04.2015, hanno indotto il Responsabile delle "attività estrattive" dell'U.O.D. (subentrato alla gestione della P.O. "Attività estrattive" nel gennaio del 2015) ad effettuare un sopralluogo conoscitivo.
- ✓ Il giorno 28.05.2015 in agro del Comune di Battipaglia funzionari dell'Ufficio, tra cui il Responsabile del Procedimento titolare della responsabilità in capo alla P.o. "Attività estrattive", effettuarono il sopralluogo preventivato, per avere un proprio riscontro all'invito-diffida ad adempiere ed all'istanza di riesame, presso la cava esercita dalla ditta INERTI ADINOLFI srl., finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.
- ✓ Dal sopralluogo di 28.05.2015 derivò un invito alla stessa ditta alla presentazione di uno stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale come di seguito riportato. *"..., la sistemazione e la ricomposizione ambientale dell'area di cava appare per buona parte completata secondo quanto previsto dal progetto a suo tempo approvato, mentre restano ancora parzialmente da colmare le due fosse presenti nella parte Ovest dell'area. inoltre, per conseguire una migliore ricomposizione ambientale, maggiormente rispondente al contesto ambientale di intervento, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata di monte presente nella parte Est dell'area di cava, con la creazione di un quarto gradone che ne dimezzi l'altezza, compatibilmente con la disponibilità dei terreni a monte. Ugualmente, nella parte Ovest dell'area di cava, sarebbe opportuno ridurre l'altezza della scarpata presente sul margine Nord-Ovest, mediante un secondo gradone o con l'eliminazione completa della scarpata stessa, compatibilmente con la disponibilità dei terreni."*
- ✓ Con nota prot. 72113 dello 02/02/2016 è pervenuto lo stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 rispondente fedelmente alle indicazioni fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.
- ✓ Nello stralcio progettuale per la realizzazione degli ulteriori interventi di recupero ambientale richiesto nel sopralluogo del 28/05/2015 si evidenziano quattro micro interventi:
 - ✓ A1 Riduzione dell'altezza della scarpata di monte nella parte Est dell'area di cava con la creazione di un ulteriore gradone.
 - ✓ A2 Riduzione dell'altezza della scarpata nel margine Ovest;
 - ✓ A3 Colmamento fossa di escavazione nella parte Ovest;
 - ✓ A4 Colmamento seconda fossa di escavazione nella parte Ovest.
- ✓ Successivamente all'emanazione del dispositivo di rigetto dell'istanza di proroga datata 11.09.2012 (provvedimento n. 217/663 del 20.09.2013) è pervenuta istanza di riesame (prot. 299229 del 30.04.2015) di successivi e collegati provvedimenti ostativi, anche di questa stessa P.O. (decreto n. 138/741 del 13/04/2015 di reiezione richiesta di delocalizzazione), che portarono, pur agendo in continuità acritica e quindi ostativa, ad una generale riconsiderazione delle vicissitudini occorse in merito al sito di cava in questione.

Considerato ancora che:

- ✓ Dal decreto n. 138/741 del 13/04/2015 di diniego alla richiesta di delocalizzazione, una lunga serie di approfondimenti di questioni, riconsiderazioni e differenti posizioni emerse su specifiche problematiche (di seguito elencate e forse non esaustive) modificanti posizioni di intransigenza e irrigidimenti bloccanti, hanno suggerito un approccio comportamentale e quindi decisorio, meno aprioristicamente in opposizione e più conciliatorio nei confronti dell'utenza. Un atteggiamento, nella fattispecie, maggiormente in linea con il livello assai modesto e normativamente possibile della sostanziale richiesta di proroga, che il presente, in autotutela, vengono a temperare alcuni aspetti fondamentali che inducevano a posizioni di intransigenza e chiusura:

- ✓ Le recenti sentenze (per quanto riguarda questa UOD la prima risulta essere quella avverso la ditta In.De.Mar. depositata il 31/03/2014) che hanno dato una differente interpretazione del concetto di "**sospensiva**" di un provvedimento amministrativo negativo, in luogo di quella corrente che vedeva le ditte facoltate alla prosecuzione delle lavorazioni (conformemente ai progetti prodotti) in attesa del merito del procedimento giudiziario. Con ciò si ritiene che sia stato introdotto uno spartiacque oltre il quale le attività condotte in regime di sospensiva vanno ritenute realizzate in assenza di autorizzazione e quindi sanzionate quali escavazioni abusive.
- ✓ Il Decreto n. 509 dell'1 luglio 2015 con cui il Direttore Generale del Dipartimento Politiche Territoriali ha riformato il provvedimento di questo ufficio (prot. 773918 del 12/11/2013 di irrogazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 1 L.54/85) ritenendo che in caso di coltivazione di cava dopo la scadenza dell'autorizzazione non si tratti di attività abusiva, ritenendola invece in difformità dal titolo con conseguente applicazione del comma 2 dell'art.28 L.54/85. La direttiva 301337 del 30/03/2007 pure richiamata nel Decreto 509 dell'1 luglio 2015, chiarisce che la sanzione di cui all'art. 28, 1° comma si applica ai soli casi di coltivazione in **totale assenza di autorizzazione**.
- ✓ Per le "aree di cava coltivate fuori dalle aree di legittimazione e senza la prescritta autorizzazione" di norma, dovrebbero compensarsi scavi e riporti, ma è prassi, ultimamente, (salvo ufficializzazioni contrastanti tese a bandire incontestabilmente tale procedura di "buon senso"), ammettere nelle attività di recupero ambientale una minima commercializzazione (**per ristoro delle spese**) pari a non più del 20% dei volumi movimentati.
- ✓ E' intervenuta l'adozione da parte della P.O. "Attività estrattive", al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), il riferimento allo "*schema comportamentale dello utilizzo dei materiali*" di seconda categoria (di puro riferimento mnemonico ad uso interno e personale), derivanti dalle lavorazioni connesse alle attività di recupero ambientale delle cave attive irregolari che lo scrivente RUP ha approntato,.
- ✓ E' altresì opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), ad uso interno e personale, uno "*schema di graduazione della intensità di vigilanza*" necessaria in funzione della attenzione al danno ambientale mostrato dalla ditta esercente che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.
- ✓ Per la cava esercita dalla ditta Inerti Adinolfi S.r.l. fu decretata la legittimità dell'attività estrattiva esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 (istanza del 30/06/1986), sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia.
- ✓ Il Decreto di autorizzazione con n.118 del 2010 giunto a scadenza il 24.03.2013 aveva una durata triennale stimata in funzione di una regolarità dei conferimenti di materiali per i riporti e colmamenti. La perdurante crisi economica non ha consentito il regolare svolgimento delle attività di recupero ambientale con l'apporto dei materiali. Pertanto la ditta ha richiesto a più riprese di ottenere una proroga, almeno fino alla concorrenza dei cinque anni di cui all' art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E., ammissibili per il completamento dei recuperi ambientali in area ZAC.

Ritenuto che:

- ✗ nell'agire della pubblica amministrazione (riguardo a servizi al cittadino soprattutto se afferenti al perseguimento dell'obiettivo di fondo del risanamento del territorio degradato), sia opportuno esperire ogni utile strategia, normativamente compatibile, per portare a compimento quelle attività di recupero ambientale non completate od in cui sono riscontrabili carenze e singolarità orograficamente non contestualizzate, instaurando un corretto clima di collaborazione e confronto fra l'operato degli uffici e l'utenza. Il tutto finalizzato a definire, nel modo più equilibrato possibile i procedimenti amministrativi.
- ✗ In presenza di particolari e puntuali situazioni riconosciute dall'ufficio, non realizzate con le caratteristiche tali da conferire al territorio quella naturalezza a cui devono essere improntate le attività di recupero ambientale, sia possibile ammettere anche minime attività di escavazioni,

- ritenute utili dallo stesso ufficio, per migliorare situazioni di degrado localizzate e puntuali che, allo stato, inficiano il buon risultato dell'attività nel suo insieme.
- ✖ La presente autorizzazione non possa incidere su contenziosi in atto, stante la definitiva pronuncia.
 - ✖ Recenti sentenze (per quanto riguarda questa UOD la prima risulta essere quella avverso la ditta In.De.Mar. depositata il **31/03/2014**) hanno dato una differente interpretazione del concetto di "**sospensiva**" di un provvedimento amministrativo negativo, in luogo di quella corrente che vedeva le ditte facoltate alla prosecuzione delle lavorazioni (conformemente ai progetti prodotti) in attesa del merito del procedimento giudiziario. Con ciò si ritiene che sia stato introdotto uno spartiacque oltre il quale le attività condotte in regime di sospensiva vanno ritenute realizzate in assenza di autorizzazione e quindi sanzionate quali escavazioni abusive.
 - ✖ Anche per questo caso, seppure estremizzato (10.000 mq. legittimati e 198.000,00 mq. di cava attuale), situazione generata dal perdurare di situazioni di "sospensiva", trova applicazione la direttiva 301337 del 30/03/2007 dalla quale si evince che sono da ritenersi abusive quelle cave che sono in **totale assenza di autorizzazione**. Convinzione di recente acquisizione e dipendente dalla presa in considerazione da parte di questa UOD, della modifica imposta in commissione di revisione per un altro provvedimento (riferimento al Decreto Dirigenziale n. 509 dello 01/07/2015 della Direzione Generale a sua volta riferito alla Direttiva prot. n. 0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12).
 - ✖ La questione poi della "totale assenza di qualsiasi autorizzazione" all'attività estrattiva, nelle procedure sanzionatorie, quale motivazione basilare per l'applicazione del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85 "cave abusive" introduce anche il concetto della graduazione, relativizzazione e contestualizzazione del provvedimento restrittivo in presenza di attività non autorizzate ma non di caratteristiche tali da necessitare una sanzione ai sensi del punto 1 dell'art. 28 della L. 54/85 .
 - ✖ E' opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), il riferimento allo "**schema comportamentale dello utilizzo dei materiali**" di seconda categoria (di puro riferimento mnemonico), derivanti dalle lavorazioni connesse alle attività di recupero ambientale delle cave attive irregolari che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.
 - ✖ E' altresì opportuno, al solo scopo di uniformità comportamentale (nei confronti degli utenti), ad uso interno e personale, uno "**schema di graduazione della intensità di vigilanza**" necessaria in funzione della attenzione al danno ambientale mostrato dalla ditta esercente che lo scrivente RUP ha approntato, ad uso interno e personale.
 - ✖ La compensazione tra scavi e riporti ed il relativo divieto di commercializzazione, in caso di puro recupero ambientale, è un retaggio concettuale superato nella prassi operativa corrente del "**minimo ristoro delle spese**" che ammette, anche in caso di semplice recupero ambientale di cave coltivate senza autorizzazione, una minima commercializzazione di materiali. Ovvero il minimo ristoro delle spese, anche in caso di abusivismo assoluto, è divenuto il limite minimo dell'utilizzo dei materiali di cava.
 - ✖ Per il caso in specie, sia ammissibile la proroga degli ulteriori 2 anni (max 5 anni totali a cui dedurre i 3 già concessi) per il completamento delle attività di recupero ambientale in forza di quanto disposto dall'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E. e di quanto rilevato dai funzionari di questa U.O.D. a più riprese ed in ultimo con il sopralluogo 28.05.2015 le cui risultanze con indicazioni sono state fornite nella relazione di sopralluogo trasmessa all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122.
 - ✖ Gli atti progettuali rivisti ed afferenti all'aspetto proroga del Decreto n. 118 del 12.03.2010 sono apparsi a più riprese ed a tecnici diversi, anche in sede di sopralluogo, sufficienti per richiedere ed ottenere la semplice proroga della scadenza, peraltro rientrando nei termini massimi consentiti dal P.R.A.E..
 - ✖ Sia possibile anche in ultima istanza provvedere a trasmettere i titoli idonei a dimostrare la disponibilità dei suoli:
 - ✖ Le eccedenze di materiali di riporto, mai contestate dai ripetuti sopralluoghi e quindi di fatto accettate come varianti non sostanziali e migliorative di per se non possono costituire motivo

ostativo alla prosecuzione delle attività di completamento ma necessitano, al più, di una propria specifica, disposizione.

VISTI:

- ◆ il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
- ◆ il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- ◆ la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- ◆ la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- ◆ il P.R.A.E. della Campania ;
- ◆ la direttiva 301337 del 30/03/2007
- ◆ Le risultanze del sopralluogo del 28/05/2015 con indicazioni trasmesse all'esercente in data 15/12/2015 con prot. n. 870122
- ◆ Il proprio *"schema comportamentale dello utilizzo dei materiali"* in presenza di comportamenti pregressi delle ditte non conformi alle norme.
- ◆ Il proprio *"schema di graduazione della intensità di vigilanza"* in presenza di comportamenti pregressi delle ditte ambientalmente non idonei.
- ◆ Le risultanze dei sopralluoghi e la documentazione agli atti ed in particolare lo stralcio progettuale prot. 72113 dello 02/02/2016.
- ◆ la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 398 , prot n. 05/04/2016;
- ◆ a Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 397, prot n. 05/04/2016 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n°10, arch. Pietro Margiotta, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

DECRETA

al Sig. Adinolfi Antonio nella sua qualità di rappresentante della Inerti Adinolfi S.r.l., con riferimento alla cava in loc. Castelluccia del Comune di Battipaglia, in conformità allo stralcio progettuale trasmesso unitamente alla nota prot. 72113 del 02.02.2016 trasmesso in ottemperanza alle indicazioni di cui al verbale di sopralluogo prot. 2015.0870122 del 15.12.2015, l'AUTORIZZAZIONE al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00), attuata ai fini della dismissione controllata dell'attività estrattiva, restando in pregiudicato ogni altra eventuale azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa ed in particolare la determinazione dei contributi dovuti al Comune di Battipaglia ai sensi delle L.R. 54/1985 ed alla Regione Campania ai sensi delle LL.RR. nn. 15/2005 e 1/2008. Il tutto in conformità.

DISPONE

- che eventuali necessità di maggiori volumi di materiali di riporto compatibili con quanto già disposto con il Decreto 118 del 12.03.2010 dovranno essere comunicati a questa UOD con chiara indicazione della loro natura, provenienza ed allocazione. Le attività di apporti di quantità di materiali non preventivate sono soggette a sospensione e in casi estremi a revoca del provvedimento principale se di natura non idonea allo scopo generale del risanamento dell'area. Più in particolare "i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava e da riutilizzare per il tombamento della fossa, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del Dlgvo n. 152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 della N. di A. del P.R.A.E.", così come già disposto nel Decreto 118 del 12.03.2010.

- che il presente provvedimento abbia valore anche di sanatoria non onerosa delle attività di apporto dei materiali compatibili con quanto disposto dal Decreto 118 del 12.03.2016.
- che allo stato attuale è opportuno che la destinazione finale del sito non preveda, relativamente al 30% della superficie complessiva, anzi in generale, alcun utilizzo per attività secondarie non previste dalle N. di A. del P.R.A.E..

che prima dell'inizio dei lavori autorizzati la ditta:

- 1) provveda alla risoluzione di ogni contenzioso in riferimento ai contributi ed alle sanzioni dovute sia al Comune che alla Regione Campania;
- 2) La ditta provveda a dotarsi della revoca della sospensione lavori comminata dal Comune di Battipaglia prot. n. 41877 del 30.05.2013.
- 3) produca adeguata documentazione attestante la disponibilità delle aree che necessariamente saranno investite dall'attività di scavo indispensabile per migliorare le attuali situazioni di degrado paesaggistico ed identificati come intervento A1 e A2 nella tav. 3 del progetto unito alla nota prot. 72133 del 02.02.2016.
- 4) la durata delle attività di completamento della ricomposizione ambientale finale dell'area di cava non superi, in alcun caso, i 5 anni totali di cui all'art. 28 delle N. di A. del P.R.A.E. e di conseguenza la durata della attuale proroga non superi i 2 anni a far data dalla pubblicazione del presente.
- 5) Come riportato nello stralcio progettuale allegato alla nota prot 72113 del 02.02.2016 le volumetrie di sterro non superino i mc. 21.324 e quelle di riporto corrispondano a mc. 70.596 di cui 12.794 mc. provenienti dalle attività di modellamento;
- 6) la volumetria commercializzabile per il minimo ristoro delle spese da sostenere, trattandosi di attività richiesta dall'ufficio, non superi il 40% dei 21.324 di sterro, ovvero 8.530 mc..
- 7) a produrre, a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria per un importo pari non inferiore al 50% dell'importo che merge dal piano finanziario con durata di tre anni superiore alla presente autorizzazione a norma dell'art. 13 comma 1 del PRAE ed art. 6 della L. 54/85, entro 60 giorni dalla notifica del presente Decreto la ditta presenti;
- 8) a quanto previsto dall'art.38 delle NTA del P.R.A.E. "Identificazione della cava" con specifico riguardo alle aree ove sono previste escavazioni;
- 9) a quanto previsto dall'art.39 delle NTA del P.R.A.E. "Perimetrazione e recinzione dell'area" con specifico riguardo alle aree ove sono previste escavazioni;
- 10) a quanto previsto dall'art.40 delle NTA del P.R.A.E. "Rete di punti quotati" con specifico riguardo alle aree ove sono previste escavazioni;
- 11) stante l'operatività non virtuosa, dal punto di vista del rispetto delle normative, con episodi accertati di escavazioni abusive, i lavori de quo pur potendosi ascrivere a diversa tipologia, ovvero ad attività di messa in sicurezza (a mente del proprio schema di graduazione dell'attività di controllo, che si ritiene utile implementare nelle attività di cava, per le situazioni di anomalie comportamentali che hanno procurato danni ambientali), dovranno essere:
 - ✓ **Monitorate in continuo** con la presenza di una figura professionale "**TUTOR**" che avrà funzioni paragonabili a quelle del "Collaudatore in corso d'opera" prevista per le attività edilizie.
 - ✓ Il Tutor (figura professionale abilitata) redigerà relazione mensile (stante la dimostrata tendenza a derogare dalle limitazioni imposte dalle autorizzazioni e normative del titolare dell'attività) sulla conformità dello stato dei lavori allo stralcio di progetto prot. 72113 dello 02/02/2016 ma anche sul rispetto delle percentuali di utilizzo del materiale escavato, da accertare con esame dei formulari di trasporto in uscita dal sito di estrazione e di accettazione (presa in carico) nei luoghi di destinazione.
 - ✓ **Monitorati periodicamente**, da una "**Commissione Ispettiva**" (assimilabile alle Commissioni di Collaudo) prevista per le opere di edilizia pubblica.
 - ✓ La Commissione Ispettiva si riunirà con cadenza semestrale (stante la chiara tendenza dimostrata dall'esercente all'attenzione ambientale), composta da un dipendente qualificato dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e quattro tecnici di fiducia dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno scelti tra quelli che ne hanno fatto richiesta: un Architetto o Ingegnere,

un Geologo, un Agronomo e un Geometra. La commissione, relazionerà non solo sulla conformità dello stato dei lavori al progetto con le relative fasi ed osservanza del cronoprogramma, ma anche sul rispetto delle percentuali di utilizzo del materiale escavato, da accertare con esame dei formulari di trasporto in uscita dal sito di estrazione e di accettazione (presa in carico) nei luoghi di destinazione oltre se del caso con adeguati rilievi strumentali da compensare a parte a cura della ditta.

- ✓ La commissione ispettiva deve essere nominata e comunicata prima dell'effettivo inizio dei lavori per consentire ai tecnici di fissare lo stato dei luoghi con un rilievo di prima pianta.
- ✓ Le spese per le vacanze dei componenti la commissione e del Tutor saranno a completo carico della ditta esercente.

che il presente venga inviato per via telematica:

- × alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53,08,00,00);
- × alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- × alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- × al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente in formato cartaceo:

- × In quattro esemplari al Comune di Battipaglia per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- × In due esemplari al Battipaglia per la notifica al signor Adinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina il 22.02.1962 e residente in Battipaglia alla via Botticelli snc. quale rappresentante legale della ditta "Inerti Adinolfi S.r.l." con sede in Battipaglia alla via della Pace;
- × al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- × al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Acerno;
- × al Comando Stazione Carabinieri di Battipaglia;
- × All'Avvocatura Regionale U.O.D. 60 01 05 Trasporti, lavori Pubblici, Protezione Civile
(Prat. Avv. 519/15) PEC us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**